

L.R. TOSCANA 20-12-2016 n. 86 (ART. 16)

Testo unico del sistema turistico regionale.

Art. 16 Riconoscimento delle associazioni pro-loco.

1. La Regione riconosce le associazioni pro-loco quali soggetti che concorrono alla promozione dell'accoglienza turistica.
2. Le associazioni pro-loco cooperano con gli enti locali per:
 - a) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;
 - b) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;
 - c) la realizzazione di iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;
 - d) la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica eventualmente affidati.
3. Il riconoscimento delle associazioni pro-loco avviene tramite l'iscrizione agli albi delle associazioni proloco istituiti dai comuni capoluoghi di provincia e dalla Città metropolitana di Firenze.
4. L'iscrizione agli albi delle associazioni pro-loco è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) lo statuto dell'associazione deve sancire un ordinamento interno a base democratica e un'organizzazione funzionale conforme alle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile;
 - b) le entrate per le quote associative e per contributi vari di enti, associazioni e privati, nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti delle pro-loco, devono essere adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell'ente.
5. Le modalità e le procedure per il riconoscimento sono definite con il regolamento.